

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile

N. 252/2020 R.G.

La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:

Dott.ssa Patrizia Morabito – Presidente

Dott. Natalino Sapone – Consigliere

Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore

ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 252/2020 R.G. vertente

TRA

_____,

_____ del Foro di Palmi, C.F. _____ ed elettivamente
domiciliato presso il difensore, con studio
pec: _____

- APPELLANTE -

CONTRO

AVV. _____

rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio
_____,
pec: _____

- APPELLATA -

NONCHÉ CONTRO

[redacted]
[redacted]
(pec: [redacted] ed elettivamente domiciliata presso
[redacted], pec:
[redacted]

- APPELLATA TERZA CHIAMATA -

Oggetto: responsabilità professionale - appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi n. 420/2020 del 26/02/2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18 aprile 2019, il dott. [redacted] adiva il Tribunale di Palmi per ottenere l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. [redacted] (di cui è padre) e la sua condanna al risarcimento del danno patrimoniale di € 13.868,02, oltre accessori, derivante dal tardivo deposito dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi - sezione lavoro n. 1601 del 15 novembre 2007.

Il ricorrente deduceva che l'avvocato convenuto aveva depositato l'atto di appello il 17 novembre 2008 (lunedì), ritenendo applicabile l'art. 155, comma 5, c.p.c. che prevede lo slittamento al lunedì successivo dei termini scadenti di sabato. Tuttavia, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 291/2011, dichiarava l'inapplicabilità ratione temporis di tale norma, essendo il giudizio iniziato nel 2005, prima dell'entrata in vigore della novella del 2006, e dichiarava inammissibile l'appello per tardività.

L'avv. [redacted] si costituiva in giudizio ammettendo espressamente la propria responsabilità professionale per il tardivo deposito dell'appello e il pregiudizio arrecato al cliente, e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di [redacted] titolare di polizza per la responsabilità civile professionale n. 253400663.

[redacted] si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza per il fatto che il ricorrente era genitore dell'assicurata, ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, nonché la mancanza di prova del nesso causale tra la condotta omissiva e il danno lamentato.

Con ordinanza n. 420/2020 del 26 febbraio 2020, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda del ricorrente affermando che *"non si ravvisa nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti e di quanto dedotto dalle parti, la prova che pur essendo incorso, il procuratore in errori e/o omissioni, l'esito del giudizio di appello, azionato dal [REDACTED], sarebbe stato allo stesso favorevole"* e compensando integralmente le spese di lite.

Avverso tale ordinanza il dott. [REDACTED] proponeva appello con atto notificato il 21 maggio 2020, deducendo l'errore del primo giudice nella valutazione prognostica sull'esito dell'appello e nella mancata considerazione della documentazione prodotta. Chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'avv. [REDACTED] si costituiva in appello confermando l'ammissione di responsabilità e invocando l'operatività, anche nel caso di specie, della polizza di assicurazione per la responsabilità professionale, stipulata con [REDACTED] sin dal 30.3.2005. Concludeva chiedendo in via principale di rigettare l'appello proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio. In via subordinata, per il caso di accoglimento del gravame, chiedeva di essere manlevata dalla Compagnia assicuratrice, con condanna della stessa al pagamento di tutte le spese di giudizio, comprese quelle di difesa della medesima [REDACTED].

[REDACTED] si costituiva ribadendo le eccezioni di inoperatività della polizza e di mancanza di prova del nesso causale, chiedendo inoltre lo stralcio della nuova documentazione prodotta dall'appellante.

Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Sulla responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED].

La responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED] per il tardivo deposito dell'atto di appello è pacifica tra le parti, essendo stata espressamente ammessa dalla

convenuta sia nel giudizio di primo grado che in appello. Tale ammissione configura confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., che elimina ogni controversia sull'inadempimento del mandato professionale.

Tuttavia, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento del professionista costituisce elemento necessario ma non sufficiente per l'affermazione della responsabilità risarcitoria. Come precisato da Cass. Civ., Sez. III, n. 22376 del 2012: *"la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone"*.

II. Sul nesso causale e sul giudizio prognostico.

Il nodo centrale della controversia attiene alla sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento professionale e il danno lamentato, che deve essere accertato mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe avuto l'appello se tempestivamente proposto.

Come stabilito da Cass. Civ., Sez. III, n. 1984 del 2016: *"nei giudizi di responsabilità professionale dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione, il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno lamentato dal cliente non può essere accertato in via diretta, ma solo mediante giudizio prognostico basato sulla regola della preponderanza dell'evidenza"*.

Il criterio applicabile è quello del "più probabile che non", ove si consideri che *"nei giudizi di responsabilità professionale dell'avvocato, l'attore ha l'onere di provare non solo di aver subito un danno, ma anche che tale danno è causalmente riconducibile alla condotta inadeguata del professionista. È necessario, in particolare, dimostrare — secondo un criterio probabilistico — che l'azione non coltivata avrebbe avuto concrete possibilità di successo, in base a un giudizio prognostico di segno positivo"*. (Cass. Civ., Sez. III, n. 3355 del 2014).

L'elemento decisivo per la valutazione prognostica è costituito dall'interpretazione della delibera dell' [redacted] di Palmi n. 1837 del 28 settembre 1998, che disciplinava il rimborso delle spese legali per dipendenti e amministratori.

Dall'esame sistematico del regolamento emerge che la fattispecie **CP_1** rientrava nella disciplina speciale prevista dal punto 4 della delibera per i procedimenti già iniziati alla data del 28 settembre 1998. Tale disciplina stabiliva espressamente che *"si prescinde dalla richiesta preventiva di tutela legale e l'importo da rimborsare sarà quello previsto dalla fattura emessa dal legale la quale dovrà essere corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati soltanto per onorari professionali superiori ai minimi previsti dalla legge professionale"*.

Nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti per l'applicazione di tale regime. Segnatamente: il procedimento penale n. 93/1998 era già iniziato prima del 28 settembre 1998, come risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio datata 18 settembre 1998; la nomina del difensore era avvenuta autonomamente dal dipendente, senza assistenza preventiva dell'█████ sussisteva il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi n. 17 del 3.10.2002, che liquidava gli onorari in € 11.538,32

Puntualizzati tali dati, deve osservarsi che l'art. 10 del regolamento di cui alla citata delibera, presenta una struttura bipartita, non correttamente focalizzata dalla sentenza di primo grado. In particolare, il primo comma disciplina il rimborso ai minimi tariffari per i casi di concertazione nella nomina del legale con il dipendente o nel caso di accettazione tacita o palese di quello di fiducia designato dal dipendente, mentre il secondo comma prevede il rimborso integrale qualora trattasi di rimborso di spese legali nascente da uno dei casi previsti al precedente art. 3", tra cui la "nomina effettuata dal dipendente, accettata anche tacitamente ai sensi di quanto espressamente previsto al precedente art. 2.

Non può dunque condividersi la tesi della sentenza n. 1601/2007 del Tribunale di Palmi - Sezione lavoro, la quale ha erroneamente interpretato il regolamento dell'█████ applicando il primo comma dell'art. 10 anziché la disciplina speciale prevista per i procedimenti già iniziati. In particolare, la sentenza di prime cure ha ritenuto che sussistesse "accettazione del nominativo del legale proposto dal dipendente da parte dell'█████ ai sensi del primo comma dell'art. 10, senza considerare che: I) la fattispecie rientrava nell'art. 3, lett. c) del regolamento (nomina effettuata dal dipendente, accettata tacitamente); II) per i casi dell'art. 3 si applica il secondo

comma dell'art. 10, che prevede il rimborso integrale della parcella fornita del parere di congruità del competente C.O.A.; III) La disciplina speciale del punto 4 della delibera si applicava ai procedimenti già iniziati.

Tenuto conto di quanto sopra, ad avviso di questo Collegio, l'impugnazione avverso la citata sentenza n. 1601/2007 del Tribunale di Palmi - Sezione lavoro, dichiarata inammissibile per colpa dell'Avv. [REDACTED], avrebbe potuto avere fondate ragioni probabili di accoglimento, secondo il criterio del "più probabile che non", ove si consideri che l'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se la stessa fosse stata diligentemente svolta (Cass. Civ., Sez. III, n. 10526 del 2015) e che il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, senza richiedere una certezza assoluta che sarebbe impossibile da raggiungere trattandosi di condotta omissiva. (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917 del 2010).

III. Sulla quantificazione del danno.

Il danno patrimoniale subito dal dott. [REDACTED] in conseguenza ed a causa dell'errore professionale commesso dal suo difensore, è quantificabile nella differenza tra l'importo riconosciuto dal decreto ingiuntivo (€ 16.468,59) e quello liquidato dalla sentenza di primo grado (€ 3.318,41), pari a € 13.150,18, oltre interessi legali dal 15 novembre 2007 (data della sentenza di primo grado divenuta definitiva per mancata impugnazione) e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Ne consegue la condanna dell'Avv. [REDACTED] al risarcimento del danno come sopra quantificato in favore del dott. [REDACTED].

IV. Sull'inoperatività della polizza assicurativa.

Quanto alla domanda di manleva proposta dall'avv. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] deve rilevarsi che la polizza n. 253400663 prevede all'art. 3 l'esclusione dalla garanzia per danni causati a *"il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente"*. La formulazione contrattuale è chiara e inequivocabile: l'esclusione riguarda espressamente "i genitori" dell'assicurato, indipendentemente dalla convivenza.

L'argomentazione dell'avv. [] basata sulla distinzione tra "terzi" e "clienti" introdotta dal D.M. 22 settembre 2016 è giuridicamente infondata.

Al riguardo, giova evidenziare che le condizioni di polizza, all'art. 1) prevedono la copertura di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a "terzi, compresi i clienti". Il successivo art. 3) prevede che non sono considerati terzi, tra gli altri, "i genitori" dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Orbene – a differenza di quanto erroneamente sostenuto da parte dell'Avv. [] - la dicitura "terzi, compresi i clienti" di cui all'art. 1 delle condizioni di polizza, non ha la funzione di creare due distinte categorie di beneficiari (clienti dell'avvocato e terzi) ma serve a chiarire che i "clienti", pur non essendo tecnicamente "terzi" in senso stretto (in quanto parti del rapporto contrattuale), sono inclusi nella copertura assicurativa, ma pur sempre che le specifiche esclusioni per i familiari previste dall'art. 3. Detta precisazione – la quale considera "terzi" anche le parti del rapporto – pertanto, lungi dal limitare la copertura assicurativa, ne chiarisce, giustamente, la sua applicabilità anche ai "clienti".

Una volta chiarita la nozione di "terzi", il successivo art. 3) prevede che non possano essere considerati tali, tra gli altri, i genitori dell'assicurato. La previsione non è vessatoria né illegittima, avendo il chiaro legittimo scopo di evitare eventuali accordi fraudolenti tra soggetti legati da stretti vincoli parentali.

A fronte di tale chiara lettura, appare del tutto artificiosa, forzata e irragionevole la ricostruzione dell'appellata volta a sostenere che il limite del vincolo genitoriale varrebbe solo per i "terzi" e non per i "clienti".

A ciò si aggiunga che risulta del tutto non pertinente il richiamo al D.M. Giustizia del 22.09.2016 al cui art. 1) deve estendersi la medesima *ratio* interpretativa delle nozioni di "terzi" e di "clienti". Peraltro, quand'anche si volesse opinare diversamente, detto decreto - entrato in vigore molti anni dopo la stipula della polizza (2005) e il verificarsi del sinistro (2007) - non potrebbe essere invocato per l'interpretazione di un contratto già definito secondo la normativa vigente *ratione temporis*.

A questo punto, giova precisare che le domande formulate dall'avv. [] nella comparsa di costituzione in appello nei confronti della compagnia

assicuratrice [redacted] articolate "in via subordinata" e "in via ulteriormente gradata" e condizionate espressamente "per l'ipotesi di accoglimento del gravame", si configurano inequivocabilmente come appello incidentale subordinato ai sensi dell'art. 334 c.p.c. Tale qualificazione trova fondamento nella circostanza che, pur dichiarando l'appellata di non avere interesse alla modifica della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda principale per responsabilità professionale, essa manifesta chiaramente l'interesse a ottenere una pronuncia favorevole nei confronti della compagnia assicuratrice nell'eventualità che l'appello principale venga accolto. La subordinazione è esplicitamente dichiarata e le domande sono strutturate in modo graduale con richieste alternative che presuppongono necessariamente l'accoglimento dell'appello principale, distinguendosi nettamente dalla mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. di domande assorbite dal rigetto della domanda principale. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 24456 del 2020), la mancanza dell'esatta qualificazione giuridica dell'atto non impedisce al giudice di procedere alla qualificazione effettiva della doglianza come appello incidentale subordinato, dovendo verificarsi se l'atto, apprezzato secondo il principio di idoneità al raggiungimento dello scopo, si connoti sostanzialmente come tale, requisiti che nel caso di specie risultano pienamente soddisfatti dalla struttura argomentativa e dalle conclusioni formulate. Ne consegue che l'appello incidentale subordinato, proposto come in atti da [redacted] deve essere rigettato, con conseguente ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento del doppio contributo unificato.

V. Sulle spese.

In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo riferimento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.

L'esito del giudizio ha comportato la soccombenza dell'avv. [redacted] nei confronti di entrambe le controparti. Nei confronti dell'appellante dott. [redacted],

in ragione dell'accoglimento dell'appello e della condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale; nei confronti di [REDACTED] in ragione del rigetto della domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.

Giova precisare, tuttavia, che l'appellante [REDACTED] ha impugnato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla compensazione delle spese e chiesto la condanna di controparte alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre [REDACTED] costituendosi in appello, si è limitata a chiedere la refusione delle spese del presente grado. Ne consegue che [REDACTED] deve essere condannata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di [REDACTED] e delle spese del presente grado in favore di [REDACTED].

Alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, tenuto conto della modesta complessità della causa, del correlato grado di impegno difensivo richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello.

Le competenze, pertanto, sono liquidate, per il primo grado, in complessivi € 2.540,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge in favore di [REDACTED] e, per il presente grado di appello, in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore sia di [REDACTED] sia di [REDACTED] e poste a carico di [REDACTED].

Non sussistono, infine, le condizioni per la condanna ex [art. 96 c.p.c.](#), prospettata da [REDACTED] nella costituzione in appello, non potendo questa fondarsi sulla mera soccombenza e non ravvisandosi mala fede o colpa grave della parte soccombente. Il rigetto di tale domanda, peraltro, non comporta a sua volta soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da [REDACTED] e sull'appello incidentale subordinato proposto da [REDACTED] nella causa in epigrafe, in accoglimento dell'appello e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. CONDANNA l'avv. [REDACTED] al risarcimento del danno in favore del dott. [REDACTED] nella misura di € 13.150,18, oltre interessi legali dal 15 novembre 2007 al saldo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
2. RIGETTA la domanda di manleva proposta dall'avv. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]
3. CONDANNA l'avv. [REDACTED] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante [REDACTED], che liquida in complessivi € 2.540,00 per il primo grado e in complessivi € 2.906,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge;
4. CONDANNA l'avv. [REDACTED] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di [REDACTED] che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.

Si attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante incidentale [REDACTED] versi un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per la medesima impugnazione.

Così deciso, nella camera di consiglio del 30.1.2026

Il Consigliere relatore/estensore

Alessandro Liprino

La Presidente

Patrizia Morabito